

CRITERI SVOLGIMENTO SCRUTINI FINALI a. s. 2013 – 2014

- **Vista** la normativa vigente e, in particolare, i R.D. 625/25 e 2049/29, il D.L.vo n°297/94 (testo unico), l'O.M. n° 90/01, l'O.M. n° 92/07, la legge n°169/08, il D.P.R. n°122/09 (regolamento di valutazione), la circ. n°20/11, l'O.M. n°13/13;
 - **Vista** la delibera del collegio docenti del 19/11/2013 sui criteri di deroga al limite minimo di frequenza;
 - **Tenuto conto** che la valutazione periodica e finale è di esclusiva competenza del Consiglio di classe;
 - **Constatata** la necessità di assicurare omogeneità nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe;
- il **Collegio dei Docenti**, salvo modifiche o integrazioni normative che potranno intervenire successivamente, **DELIBERA** i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini finali.

Premessa

1. A norma dell'art. 6, c.2, dell'O.M. 92/07, in sede scrutinio finale, *“il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio **motivato** desunto dagli esiti di un **congruo** numero di prove effettuate”* durante il pentamestre *“e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. **La proposta di voto tiene conto altresì delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”***. Ai sensi dei R.D. 625/25 e 2049/29, i voti proposti, se non vi sia dissenso, si intendono approvati, *“**altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente”***.

2. Le deroghe sul limite minimo di frequenza, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, sono stabilite dal consiglio di classe (secondo i criteri deliberati nel Collegio dei Docenti del 19/11/2013) **a condizione che** le assenze complessive *“**non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”***. Se la frequenza alle lezioni è **inferiore ai tre quarti** del monte ore annuo personalizzato, lo studente **“non è ammesso alla classe successiva o all'esame finale del ciclo”** (art. 14 c.7. del D.P.R. n°122/09).

3. **A prescindere** dalla valutazione degli apprendimenti, lo studente **non è ammesso alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo**, se la votazione sul comportamento deliberata collegialmente dal Consiglio di classe è **inferiore a sei decimi** (legge n°169/08, art. 2 c.3).

4. La comunicazione alle famiglie della non ammissione avverrà secondo quanto previsto dalla nota MIUR 8 giugno 2009, prot. n 6051 che precisa: “sono rimesse direttamente alle scuole, nella loro autonoma e responsabile determinazione, le modalità e le forme per la comunicazione alle famiglie e allo studente relativa alla preparazione raggiunta, inclusa la eventuale situazione di carenze formative, e all'ammissione o alla non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato”.

▪ Criteri per gli studenti delle classi I, II, III e IV, esclusi i casi indicati in premessa

1. **E' ammesso alla classe successiva** lo studente per il quale il Consiglio di classe **delibera** una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le discipline o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente (art.4. c.5 D.P.R.122/09) .

2. **E' sospeso nel giudizio** lo studente che presenta discipline insufficienti, **orientativamente non più di 3**, e comunque tali da **permettere allo stesso**, a giudizio del Consiglio di classe, di raggiungere, **entro il termine dell'anno scolastico**, gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate, attraverso un lavoro di recupero autonomo e/o la frequenza di appositi corsi di recupero estivi.

Il Consiglio di classe, nel deliberare la sospensione del giudizio, terrà conto anche dei seguenti elementi positivi di valutazione:

- a. miglioramento rispetto alla situazione di partenza anche a seguito delle attività di recupero programmate dal Consiglio di classe
- b. debiti formativi del I trimestre saldati, positività complessiva del curriculum scolastico precedente, interesse e costanza dell'impegno, assidua frequenza e partecipazione al lavoro didattico (comprese le attività di recupero).

Per gli alunni delle **classi I**, il Consiglio di classe porrà particolare attenzione alla possibilità di una maturazione delle capacità ed al conseguente recupero delle difficoltà evidenziate nell'**arco del biennio**.

Nel deliberare la sospensione del giudizio, il Consiglio di classe assegnerà allo studente **al più due corsi di recupero estivi; contestualmente** comunicherà alla famiglia le decisioni prese, indicando, in particolare, le carenze rilevate, i voti proposti nelle discipline insufficienti e gli interventi di recupero attivati dalla scuola **nonché le valutazioni nelle restanti discipline** (art.4. c.6 del D.P.R.122/09).

3. Non è ammesso alla classe successiva lo studente che presenta discipline insufficienti, **orientativamente almeno 3**, e comunque tali da **non consentire** allo stesso, a giudizio del Consiglio di classe, per la gravità e/o l'estensione delle carenze, il raggiungimento, attraverso il recupero nei mesi estivi ed **entro il termine dell'anno scolastico**, degli obiettivi minimi, formativi e di contenuto, delle discipline interessate.

Il Consiglio di classe, nel deliberare la non promozione, terrà conto anche dei seguenti elementi negativi di valutazione:

- a. mancata progressione dell'alunno rispetto alla situazione di partenza, anche a seguito alle attività di recupero programmate dal Consiglio di classe
- b. debiti formativi del I trimestre non saldati, scarso impegno e interesse nello studio, discontinua frequenza e partecipazione al lavoro didattico (comprese le attività di recupero), metodo di studio inadeguato.

Nel deliberare la non promozione, il Consiglio di classe predisporrà sinteticamente per iscritto un giudizio ove verranno riportate le motivazioni della decisione presa; tale giudizio verrà trasmesso alla famiglia.

▪ **Ammissione degli studenti delle classi V all'Esame di Stato, esclusi i casi indicati in premessa**

Ai sensi del regolamento di valutazione (D.P.R. n°122/09), **sono ammessi** all'Esame di Stato gli studenti per i quali il Consiglio di classe **delibera**, "in sede di scrutinio finale, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente".

L'ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato verrà motivata predisponendo, **per tutti gli studenti**, un giudizio secondo i criteri indicati nel giudizio stesso e deliberati dal Collegio Docenti.

▪ **Criteri per l'ammissione/la non ammissione alla classe successiva dopo la "sospensione del giudizio"**

Si procederà **all' ammissione alla classe successiva** per gli studenti per i quali il Consiglio di classe, a giugno, ha deliberato la sospensione del giudizio, sulla base di una **valutazione complessiva positiva** che terrà conto:

- degli esiti delle verifiche effettuate
- dell'impegno profuso nelle attività di recupero
- della partecipazione alle attività di recupero
- del progresso rispetto alla situazione di partenza

Se gli elementi sopraelencati non verranno valutati positivamente o se la valutazione risulta parzialmente positiva, il Consiglio di classe potrà deliberare la **non ammissione alla classe successiva**, tenendo conto anche delle difficoltà dello studente a proseguire con profitto gli studi nella classe successiva.